Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1983.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Frascati ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Frascati » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati in data 12 agosto 1978 intesa ad ottenere la modifica di alcune disposizioni del disciplinare di produzione del vino di cui sopra;

Visti il parare e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 26 giugno 1982;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate avverso la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopracitata;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione e tenendo conto della situazione tradizionale di modificare le disposizioni del disciplinare di produzione di cui trattasi anche in accoglimento delle citate istanze;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Frascati » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2 è sostituito per intero con il seguente testo:

Il vino « Frascati » deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti nella percentuale appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia e Trebbiano Toscano da soli o congiuntamente in misura non inferiore al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni Greco e Malvasia del Lazio da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3 è sostituito per intero con il seguente testo:

La zona di produzione delle uve del vino « Frascati » comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933, nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri. Tale zona è così delimitata:

sulla via Casilina in prossimità del km 21, a circa 100 metri dal ponte di Pantano in direzione ovest, il limite segue la strada verso sud per C.li Nuovi del Corvio fino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima e Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della Font.na del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna e Roma, fino a raggiungere la strada Colonna-Frascati in prossimità km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest sino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (loc. Pallotta); segue questi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di C.le dell'Asino, prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina. Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est ed a P.te Linari prosegue verso nord per la strada di Torre Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge a 100 metri circa prima del P.te di Pantano, in prossimità del km 21, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castelgandolfo.

Art. 4 - il quarto e il quinto comma sono sostituiti con il seguente testo:

(*Omissis*). La produzione di uva ammessa per il vino « Frascati » non deve essere superiore a 150 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve di vino non dovrà essere superiore al 70%.

Art. 5 il testo dell'art. 5 è soppresso.

Art. 6 il primo ed il secondo comma sono sostituiti per intero con il seguente testo:

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salva

guardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:

partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraversato viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendolo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge verso nord-est la s.s. Maremmana 3ª (s.s. n. 216) al km 5,800 circa, dal centro urbano segue quindi tale strada fino alla s.s. Maremmana 3ª e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est, raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q. 344).

Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini; prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Il quarto comma è soppresso.

Art. 7 - è sostituito per intero con il seguente testo:

Il vino bianco « Frascati », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato;

« secco » o « asciutto » nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1%; « amabile » nei tipi con contenuti in zuccheri residui dall'1% al 3%; « Cannellino » (o « dolce ») nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3 al 6%;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Le qualificazioni « secco » o « asciutto », « amabile », « Cannellino » o « dolce » sono consentite per il vino bianco « Frascati » che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate.

Per vini « Frascati » è obbligatorio riportare in etichetta le locuzioni « amabile » o « Cannellino » rispettivamente per i tipi di vino con tali caratteristiche e sono permesse le locuzioni « secco » o « asciutto » per i tipi di vino aventi le caratteristiche previste e rispondenti alla normativa vigente.

Art. 8 - Il primo comma è sostituito con il seguente testo:

Il vino « Frascati » proveniente da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1983
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 218

(6265)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Salzano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salzano (Venezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 27 maggio, 3 e 15 settembre 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta. Conseguentemente il consiglio comunale non riusciva ad approvare neppure il bilancio di previsione 1983, nonostante l'invito rivolto in tal senso dalla competente sezione del comitato regionale di controllo in data 12 luglio 1983.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 2193 del 21 settembre 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 10 e 18 ottobre 1983 risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Salzano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salzano (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Sabatini.

Roma, addì 7 novembre **1983**

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Salzano (Venezia) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salzano (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6263)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 novembre 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Mutua 1886, in Monza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che la società di mutuo soccorso Mutua 1886, con sede in Monza, esercita attività assicurativa sia nei rami elementari che nel ramo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo quanto risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti dal nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano in data 21 giugno 1983;

Considerato che dai predetti accertamenti è emerso che la società di mutuo soccorso Mutua 1886 ha incassato premi nel ramo della responsabilità civile auto nel 1981, emanando polizze in proprio anche negli altri rami elementari;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Mutua 1886 è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 749 in data 21 settembre 1983, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso Mutua 1886, con sede in Monza;

Vista la nota n. 673/sms/403 del 26 settembre 1983, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato all'ISVAP di non avere motivi ostativi all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Mutua 1886;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private nell'adunanza del 4 novembre 1983;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 novembre 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Mutua 1886, con sede in Monza, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore la dottoressa Carmen Gocini.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Mutua 1886, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6316)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 novembre 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1981 (triennali), 1° giugno 1982 (biennali e quadriennali), 1° dicembre 1982 (biennali e quadriennali) e 1° giugno 1983 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1983 e scadenza 1° giugno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 258157/66-AT del 16 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° giugno 1981, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 3532/66-AU-12 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9058/66-AU-25 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710309/66-AU-37 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1983 e scadenza 1° giugno 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,62511% per i CCT triennali 1° giugno 1981;
all'8,62511% per i CCT biennali 1° giugno 1982;
al 9,22511% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;
all'8,62511% per i CCT biennali 1° dicembre 1982;
al 9,22511% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;
all'8,62511% per i CCT biennali 1° giugno 1983;
al 9,22511% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° giugno 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,65% per i CCT triennali 1° giugno 1981;
all'8,65% per i CCT biennali 1° giugno 1982;
al 9,25% per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;
all'8,65% per i CCT biennali 1° dicembre 1982;
al 9,25% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983;
all'8,65% per i CCT biennali 1° giugno 1983;
al 9,25% per i CCT quadriennali 1° giugno 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 258157 del 16 maggio 1981, n. 3532 e n. 3533 del 20 maggio 1982, n. 9058 e n. 9059 del 23 novembre 1982, n. 710309 e n. 710310 del 19 maggio 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1984, è determinato nella misura:

dell'8,65 % per i CCT triennali 1° giugno 1981, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,65 % per i CCT biennali 1° giugno 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

del 9,25 % per i CCT quadriennali 1° giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,65 % per i CCT biennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

del 9,25 % per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,65 % per i CCT biennali 1° giugno 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 2;

del 9,25 % per i CCT quadriennali 1° giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.065.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 129.750.000.000 per i CCT triennali 1° giugno 1981;

di L. 216.250.000.000 per i CCT biennali 1° giugno 1982;

di L. 46.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1982;

di L. 216.250.000.000 per i CCT biennali 1° dicembre 1982;

di L. 138.750.000.000 per i CCT quadriennali 1° dicembre 1982;

di L. 86.500.000.000 per i CCT biennali 1° giugno 1983;

di L. 231.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1983,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1983

(6297) *Il Ministro*: GORIA

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2832/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2833/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2834/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983. relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 2835/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che determina, in talune zone marittime situate all'ovest della Scozia, il periodo preciso, che si estende dal 1° ottobre 1983 al 31 marzo 1984, durante il quale è vietato l'impiego di reti a strascico, di ciancioli danesi o reti analoghe nonché di ciancioli o reti da circuizione.

Regolamento (CEE) n. 2836/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2837/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2838/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2839/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda i valori franco frontiera all'importazione di taluni formaggi originari dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 2840/83 della commissione, del 10 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a cavi, corde, trecce, brache e simili, della voce 73.25 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2841/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2842/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2843/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2844/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2845/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2846/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2847/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, recante sospensione del regime del pagamento di anticipi per i prodotti agricoli.

Pubblicati nel n. L 279 *del* 12 *ottobre* 1983.

(265/C)

Regolamento (CEE) n. 2848/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2849/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2850/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2851/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2852/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2853/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 2854/83 della commissione, dell'11 ottobre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2855/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2856/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2857/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la tredicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2858/83 della commissione, del 12 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1983/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato C.E.E. a categorie di accordi di distribuzione esclusiva pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 173 del 30 giugno 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1984/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato C.E.E. a categorie di accordi di acquisto esclusivo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 173 del 30 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 281 *del* 13 *ottobre* 1983.

(266/C)

Regolamento (CEE) n. 2859/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2860/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2861/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2862/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2290/82 e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 546/83.

Regolamento (CEE) n. 2863/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2864/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2865/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2866/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2867/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2868/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2869/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2870/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2871/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2872/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2780/83, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2873/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2874/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1593/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che fissa per la campagna di commercializzazione 1983-84, il limite di garanzia per i semi di colza e di ravizzone, nonché alcuni elementi ad esso relativi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 163 del 22 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 282 *del* 14 *ottobre* 1983.

(267/C)

Regolamento (CEE) n. 2875/83 della commissione, del 13 ottobre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 284 *del* 17 *ottobre* 1983.

(268/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Co.Me.Dil., in Salerno

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.443.575, dovuto dalla S.p.a. Co.Me.Dil. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6236)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Alderighi Alessandro, in Firenze

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 16.701.470, dovuto dalla ditta Alderìghi Alessandro è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6237)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Atzori Mario, in Montemurlo

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.707.993, dovuto dalla ditta Atzori Mario è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6238)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla titolare della ditta individuale Confezioni Daniela, in Galliate

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.684.000, dovuto dalla sig.ra Aureliana Airoldi, titolare della ditta individuale Confezioni Daniela è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6239)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta individuale Confezioni Massimo, in Galliate

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.325.000, dovuto dal sig. Antonio Airoldi, titolare della ditta individuale Confezioni Massimo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6240)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. SOM - Stampa offset meridionale, in Casoria

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.667.840, dovuto dalla S.p.a. SOM - Stampa offset meridionale, con sede in Casoria, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6241)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Loccioni Olimpio, in Troviggiano di Cingoli

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 12.527.000 dovuto dalla ditta Loccioni Olimpio, con sede in Troviggiano di Cingoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6276)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Società sportiva maceratese

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.302.000 dovuto dalla S.r.l. Società sportiva maceratese è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6277)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. CE-FI - Costruzioni elettromeccaniche Fizzonasco, in Milano.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 129.668.000 dovuto dalla S.r.l CE-FI - Costruzioni elettromeccaniche Fizzonasco e stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6278)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Saraceni Nicola, in Fossacesia

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.891.000 dovuto dalla ditta Saraceni Nicola è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6279)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. L'Umbra trasporti, in Perugia

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.366.420 dovuto dalla S.r.l. L'Umbra trasporti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6280)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Metalmeccanica Simonetti, in Massafra

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.523.000 dovuto dalla S.r.l. Metalmeccanica Simonetti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6281)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Alman - Costruzioni termomeccaniche di Luppichini Aldo, in Ospedaletto.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 4.936.500 dovuto dalla S.a.s. Alman - Costruzioni termomeccaniche è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6282)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Lepore Antonio Luigi, impresa edilizia, in Calimera

Con decreto ministeriale 8 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.300.000 dovuto dalla ditta Lepore Antonio Luigi, impresa edilizia è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6283)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto 8 febbraio 1978, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al valor civile al vigile urbano Giuliano Biagioni, con la seguente motivazione:

« In servizio d'istituto in una strada cittadina, venuto a conoscenza di una rapina effettuata ai danni di una banca, si poneva senz'indugio alla ricerca dei due banditi che tentavano di dileguarsi confondendosi tra la folla del mercato. Affrontato uno dei malviventi che non esitava a puntargli contro la pistola, faceva fuoco con prontezza ferendolo; sparava quindi all'altro nel frattempo intervenuto con l'arma in pugno. Esempio mirabile di grande ardimento e di alto senso del dovere ». — (Pistoia, 28 dicembre 1977).

Con decreto 3 giugno 1978, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria della guardia scelta di pubblica sicurezza Melchiorre Fardella, il 6 febbraio 1976 in Ferrara. — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un negozio di abbigliamento, con cosciente sprezzo del pericolo penetrava, unitamente ad altri animosi, nel locale in fiamme per trasportare all'aperto la merce ivi esistente. Avvedutosi che uno dei volenterosi era stato colto da malore, generosamente si prodigava in suo soccorso riuscendo a trarlo in salvo. Portatosi nuovamente all'interno onde proseguire la sua fattiva opera, veniva colpito dalle esalazioni venefiche e perdeva la vita, dando magnifico esempio di grande coraggio ed operante umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglie d'argento

Pilia Salvatore, maresciallo di pubblica sicurezza - Corongiu Massimo, vice brigadiere di pubblica sicurezza, il 25 novembre 1975 in Orgosolo - località Locoe (Nuoro). — Con grande coraggio ed alto senso del dovere, nel corso di una vasta operazione di polizia per la ricerca di pericolosi latitanti colpiti da mandato di cattura per sequestro di persona partecipava ad un violento conflitto a fuoco fra militari e banditi, che consentiva l'arresto di un malvivente ed il ferimento di un altro, riuscendo a trarre in salvo, illeso, un industriale rapito.

Rusciano Carmine, guardia di pubblica sicurezza, il 13 novembre 1976 in Chilivani (Sassari). — In servizio d'istituto in una stazione ferroviaria, notato un incauto viaggiatore che nel tentativo di salire su di un treno in progressiva accelerazione era venuto a trovarsi in gravi difficoltà, con sprezzo del pericolo e noncurante della propria incolumità si slanciava in suo

soccorso. Benché trascinato sotto il convoglio dal malcapitato che aveva perso l'appiglio, riusciva, con eccezionale coraggio e prontezza di riflessi, rotolando all'esterno dei binari, a porlo in salvo. Fulgido esempio di alto senso del dovere e operante umana solidarietà.

Alla memoria di Ghedini Lino, brigadiere di pubblica sicurezza, il 19 febbraio 1977 in Settimo Milanese (Milano). — Capo pattuglia di autoradio, procedeva, di notte, all'identificazione del conducente di un'autovettura, rivelatosi all'atto del controllo un pericoloso malvimente. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco proditoriamente sparati al suo indirizzo dal malfattore, reagiva estraendo la pistola, ma ferito mortalmente perdeva la vita. Mirabile esempio di generoso ardimento e di incondizionata dedizione al dovere.

Crescenzi Luigi, guardia di pubblica sicurezza - Romano Angelo, guardia di pubblica sicurezza, il 19 novembre 1977 in Viterbo. — Con generosa determinazione, unitamente ad un collega, penetrava, da un balcone sito al primo piano, in un edificio in fiamme riuscendo a trarre in salvo, a braccia, numerose persone in preda al panico. Benché colpito da esalazioni di ossido di carbonio, provvedeva, con altri militari nel frattempo sopraggiunti, all'evacuazione dell'intero stabile. Luminoso esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Droghetti Guerrino, il 6 febbraio 1976 in Ferrara. — Con generoso ardimento penetrava, unitamente ad altri animosi, in un negozio di abbigliamento invaso dal fumo e dalle fiamme nell'intento di trasportare all'esterno la merce ivi esistente, ma colpito da malore doveva essere tratto in salvo.

Vassallo Giuseppe, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, il 15 aprile 1977 in Vieste (Foggia). — Con tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, riusciva, a mezzo di un battellino di plastica, a raggiungere e trarre in salvo un uomo che, caduto accidentalmente da una roccia nelle agitate acque del mare, era in procinto di annegare.

Conenna Stefano, finanziere, il 15 aprile 1977 in Vieste (Foggia). — Con tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, riusciva, a mezzo di un battellino di plastica, a raggiungere e trarre in salvo un uomo che, caduto accidentalmente da una roccia nelle agitate acque del mare, era in procinto di annegare.

Con decreto 13 maggio 1980 il Presidente della Repubblica ha disposto, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il conferimento della medaglia di bronzo al valor civile al maresciallo della guardia di finanza Paolo Valli, con la seguente motivazione:

« In occasione di un violento nubifragio che aveva devastato una vasta zona della costa ionica calabrese, si portava prontamente, assieme ad altri generosi, nelle località colpite, prodigandosi nelle operazioni di soccorso ai sinistrati. Non esitava, poi, a slanciarsi nelle limacciose acque alluvionali riuscendo a trarre in salvo due persone in procinto di annegare ». — (21-22 settembre 1965 in Corigliano Calabro - Cosenza). E' revocata, in conseguenza, la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza al merito civile già disposta, in favore del sunnominato, con decreto 18 maggio 1966.

Con decreto 26 giugno 1980 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'appuntato di pubblica sicurezza Francesco Evangelista, con la seguente motivazione:

« Prescelto, in virtù delle sue non comuni qualità professionali, per particolari compiti di prevenzione e repressione di reati, assolveva al proprio incarico con altissimo senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo, riuscendo, spesso anche oltre il normale orario di servizio, a sventare attività criminose e ad assicurare alla giustizia i responsabili. Sempre operando a favore della tutela del libero svolgimento della vita sociale, contribuiva validamente a garantire il rispetto della legge, meritando in più occasioni l'apprezzamento e l'ammirazione di singoli cittadini e di enti. Proditoriamente aggredito da esponenti di una organizzazione terroristica mentre svolgeva, con la consueta dedizione, il proprio servizio, immolava la vita ai più alti ideali di giustizia e di coraggio spinti fino all'estremo sacrificio ». — (28 maggio 1980 in Roma).

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la indennità di carica spettante al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° novembre 1983:

compenso annuo lordo: lire 84 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti = lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(6222)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ematologo per il centro emofilici annesso alla clinica medica terza;

un posto di aiuto medico per la clinica medica seconda;

un posto di aiuto dermatologo;

tre posti di assistente neuroradiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione prima, dell'ente in Milano.

(452/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 318 del 19 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di vicesegretario aggiunto o viceragioniere aggiunto.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo: Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto di aiuto, ruolo tecnico veterinario.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1983, n. 31.

Interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

In attesa dell'approvazione della legge regionale di organizzazione dei servizi e delle strutture per la protezione civile per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, a favore delle popolazioni e sul territorio, anche di altre regioni, colpite da eventi sismici e da altre eccezionali calamità naturali o catastrofi, su specifica richiesta delle stesse ed in coordinamento con gli organi statali della protezione civile, la giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei principi della predetta legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ad adottare i necessari provvedimenti di urgenza per l'organizzazione dei soccorsi, per l'acquisizione di beni e servizi ed il loro invio nelle zone colpite.

La giunta regionale è altresì autorizzata, anche in via di sanatoria, ad inviate nelle zone colpite personale regionale, con diritto al trattamento di missione continuativa, secondo le norme tempo per tempo vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato impiegato per gli stessi compiti.

Art. 2.

Dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo precedente la giunta regionale dà contestuale comunicazione al consiglio regionale ed al comitato regionale per la protezione civile.

La giunta regionale riferisce periodicamente alle competenti commissioni consiliari permanenti sugli interventi effettuati, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è istituito il « Fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile ».

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:

a) dall'apporto, a carico del bilancio regionale, nella misura da stabilire annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci;

b) dalle somme provenienti da contributi di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati e da altri proventi;

c) dalle somme provenienti dall'alienazione dei beni già esistenti, acquistati o comunque acquisiti con vincolo di destinazione alle finalità della presente legge;

d) dalle somme recuperate sulle anticipazioni eventualmente concesse sulle disponibilità del fondo.

Per l'anno 1983 l'apporto regionale del fondo di solidarietà di cui alla lettera *a*) del precedente comma è stabilito in lire 2.000 milioni.

I contributi degli enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati ed altri proventi già acquisiti e finalizzati ad interventi a favore delle popolazioni e sul territorio delle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, pari attualmente a lire 583 milioni, e quelli che saranno acquisiti per le stesse finalità affluiscono, per l'anno 1983, al cap. 3007007 dello stato di previsione delle entrate per il detto anno; per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti, con il vincolo di destinazione alle finalità di cui sopra o a quelle altre finalità per cui siano stati o saranno conferiti.

I proventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma del presente articolo affluiscono, per l'anno 1983, al cap. 3007013 che si istituisce nello stato di previsione delle entrate del bilancio del detto anno con la denominazione « Proventi derivanti dalla alienazione dei beni destinati alla protezione civile, nonché dal recupero delle anticipazioni concesse sul fondo di solidarietà regionale » e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative agli interventi da finanziare con le disponibilità del fondo regionale di solidarietà sono iscritte a carico del cap. 4311102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, con la denominazione « Fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996 », con la dotazione di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000, per l'anno 1984 a carico del capitolo corrispondente.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1983:

quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del cap. 5100201 del bilancio per l'anno 1982 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » — partita n. 1 parte, n. 4 e n. 5 parte — dell'elenco n. 3, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;

quanto a lire 583 milioni mediante utilizzazione delle somme finora acquisite a titolo di contributi da enti locali, da altri enti pubblici, da associazioni e da privati ed altri proventi;

b) per l'anno 1984 con impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune.

In corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli di entrata di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 3, sono iscritte, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettere in copia al consiglio entro dieci giorni, somme di pari importo a carico del capitolo di spesa di cui al sesto comma dello stesso art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 ottobre 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1983, n. 32.

Provvedimenti tributari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Art. 1.

Alla tassa istituita con legge regionale 16 dicembre 1971, n. 2, si applicano le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti detto tributo.

Art. 2.

Alla tassa regionale automobilistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e le disposizioni di cui alla legge regionale 16 dicembre 1971, n. 2.

Art. 3.

L'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, secondo e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A norma dell'art. 4, comma terzo, della citata legge 16 maggio 1970, n. 281, l'aliquota anzidetta è ulteriormente aumentata del 5% per i seguenti veicoli e autoscafi:

a) autobus a uso privato;

b) autoscafi a uso privato;

c) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali;

d) rimorchi a uso abitazione;

e) autoveicoli attrezzati per campeggio;

f) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

Le aliquote di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Titolo II

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa — che fa parte integrante della presente legge — sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa ».

Art. 5.

La misura delle tasse sulle concessioni regionali indicate nella tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, è aumentata del cento per cento, salvo quanto disposto con il secondo comma del presente articolo e con il successivo art. 8, punto 1).

L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al n. 17, punto 1), della tariffa anzidetta.

Le tasse per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio sono stabilite per l'anno 1983 in misura pari a quella delle vigenti tasse di concessione governativa per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. A decorrere dal 1° gennaio 1984 esse sono dovute nella misura in vigore al 31 dicembre 1983 con l'aumento del venti per cento di cui all'art. 9.

L'aumento di cui al primo comma è applicato anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla citata legge regionale 15 aprile 1980, n. 20.

Art. 6.

Le tasse di rilascio ed annua relative all'autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi di cui al n. 7, lettere *e*) e *f*) della tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, si applicano sulla base della popolazione dei comuni nei quali gli esercizi stessi sono ubicati.

Art. 7.

Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8, è soppresso.

Il n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, è sostituito dal seguente:

	Tassa rilascio	Tassa annua
« Concessione di costituzione di:	—	—
1) Azienda faunistico-venatoria per ogni ettaro	8.000	8.000
2) Centro privato di produzione di selvaggina	200.000	200.000

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera *o*); legge 27 dicembre 1977, n. 968, articoli 36, 6 e 24, quarto comma.

———

Nota. — Le tasse annue debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di rilascio ed annua dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie non aventi fini di lucro, ubicate in zone montane ed istituite con la diretta partecipazione dei proprietari di terreni ed immobili, coltivatori diretti, affittuari e residenti nel comprensorio dell'azienda stessa, sono ridotte al cinquanta per cento. Tale riduzione non si applica per le tasse di rilascio ed annua dovute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono aumentati del venti per cento gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20.

Titolo III

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO

Art. 10.

L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita con legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3, è determinata in misura pari al triplo del canone di concessione.

Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna integrazione della relativa imposta regionale già corrisposta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 ottobre 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1983, n. 33.

Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Società finanziaria regionale Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove e attua l'assistenza tecnica, organizzativa e amministrativa prevista dalla lettera *a*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, anche attraverso finanziamenti alla Finanziaria regionale Marche ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della citata legge regionale.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo la Regione concede un finanziamento alla Società finanziaria regionale Marche da utilizzare per i seguenti tipi di attività, nella misura e per gli anni accanto a ciascuno di essi indicati:

a) analisi di mercato e informazione aziendale: lire 100.000.000 per l'anno 1983 e L 400.000.000 per il biennio 1984-85;

b) approvvigionamento e commercializzazione dei prodotti: L. 600.000.000 per l'anno e 1983 e L. 1.100.000.000 per il biennio 1984-85;

c) adozione di tecnologie adeguate: L. 600.000.000 per l'anno 1983 e L. 1.100.00.000 per il biennio 1984-85;

d) attuazione di programmi di formazione manageriale: L 200.000.000 per l'anno 1983 e L. 400.000.000 per il biennio 1984-85.

Il finanziamento è utilizzato dalla Finanziaria regionale Marche mediante strutture organizzative appositamente costituite e per interventi a favore dei consorzi di imprese marchigiane, costituiti per l'assistenza tecnico-amministrativa, ai quali partecipi la Finanziaria regionale Marche.

Art. 3.

La Società finanziaria regionale Marche, unitamente alle relazioni di cui all'art. 6 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 12, presenta entro il 15 luglio di ogni anno anche i rendiconti sulla situazione del finanziamento regionale concesso a norma della presente legge.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge pari complessivamente:

1) a lire 1.500 milioni per l'anno 1983;

2) a lire 3.000 milioni per gli anni 1984 e 1985,

si provvede nel modo che segue:

a) per quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1983, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno « Fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio di funzioni normali » elenco n. 2, partita n. 3;

b) quanto a lire 3.000 milioni per il biennio 1984-85, con impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale del triennio 1983-85 (elenco n. 1, rubrica 3 settore 2 sub settore 1, programma 1).

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'art. 2 della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1983, a carico del cap. 3211103, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno, con la denominazione « Spese per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 42/74 » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni;

b) per gli anni 1984-85, a carico dei capitoli corrispondenti.

Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, verranno determinate le quote per le attività previste dall'art. 2 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 ottobre 1983

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1983, n. 34.

Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 31 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche disciplina la coltivazione delle piante allogame al fine di:

1) favorire l'espansione di tali colture per la produzione delle sementi;

2) prevenire i danni derivanti da un insufficiente isolamento spaziale delle suddette coltivazioni attraverso il rispetto delle distanze minime ai sensi delle norme comunitarie e nazionali e tenendo conto delle eventuali prescrizioni contrattuali.

Art. 2.

I produttori sementieri e i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame porta seme, elencate nell'allegata tabella, debbono presentare alla giunta regionale un programma di coltivazione nei termini fissati nella stessa tabella.

Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

Chiunque mandi a seme o lasci andare a seme piante inquinanti, anche se spontanee, ha l'obbligo di eliminarle qualora possano essere di danno ai programmi di moltiplicazione presentati.

Art. 3.

Il presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce una commissione per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, presieduta dall'assessore all'agricoltura e così composta:

un rappresentante dell'ENSE (Ente nazionale sementi elette);

tre rappresentanti dei produttori sementieri di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, che operano nella Regione;

uno sperimentatore esperto nel settore della moltiplicazione delle sementi;

il coordinatore del servizio agricoltura.

I rappresentanti decadono dal loro incarico qualora si assentino per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario del servizio agricoltura e foreste esperto in materia.

La commissione resta in carica cinque anni e deve essere convocata entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 4.

I compiti della commissione di cui all'art. 3 sono i seguenti:

proporre l'aggiornamento della tabella allegata alla presente legge;

proporre l'istituzione a tempo determinato di zone chiuse in cui possano essere coltivate esclusivamente colture da seme di una determinata varietà, di un determinato gruppo di varietà o di una determinata sottospecie;

proporre l'istituzione a tempo determinato di aree di preuso a favore di determinati gruppi di varietà, varietà o sottospecie.

I programmi di coltivazione presentati alla giunta regionale diventano esecutivi una volta che siano approvati dalla stessa, sentita la commissione di cui all'art. 3. Tali programmi, qualora sia stato raggiunto l'accordo sull'isolamento delle colture fra produttori e coltivatori moltiplicatori in proprio operanti nella stessa zona, devono essere corredati da copia del protocollo di accordo.

La commissione propone la priorità alle colture di prevalente interesse per ciascuna zona di coltivazione escluse le zone regolamentate.

Sono da considerarsi di prevalente interesse quelle colture della stessa varietà, dello stesso gruppo di varietà e della stessa sottospecie che offrono nella globalità un maggior reddito.

La commissione è anche strumento tecnico-consultivo della giunta regionale in materia di disciplina dell'attività sementiera.

Art. 5.

La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, provvede a:

a) aggiornare l'allegata tabella;

b) istituire le aree di preuso;

c) istituire le zone chiuse;

d) approvare i programmi di coltivazione di cui all'art. 4;

e) comunicare ai produttori e ai coltivatori moltiplicatori in proprio, nonché ai comuni interessati, l'elenco dei programmi di coltivazione pervenuti, entro i termini dell'allegata tabella specificando, per ogni singolo comune, i nominativi dei produttori sementieri e coltivatori in proprio interessati.

I provvedimenti della giunta regionale sono pubblicati negli albi dei comuni interessati.

Art. 6.

Chiunque abbia interesse può segnalare ai comuni e, per conoscenza, alla giunta regionale, l'esistenza di colture o piante inquinanti che possano essere di danno ai programmi di coltivazione di cui alla presente legge.

I comuni sono tenuti a disporre gli accertamenti del caso, previa comunicazione agli interessati della data, dell'ora e del luogo in cui gli accertamenti stessi verranno effettuati.

Qualora le segnalazioni risultino fondate in base agli accertamenti svolti, i comuni dovranno comunicare ai contravventori l'obbligo di eliminare, entro dieci giorni, o eventualmente prima, se esiste pericolo immediato di diffusione di polline, le colture e le piante inquinanti.

Il presidente della giunta regionale emana le direttive generali ai sensi e secondo le procedure dell'art. 59 dello statuto regionale.

Art. 7.

La mancata presentazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge nei termini indicati dall'allegata tabella, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori in proprio che coltivano nell'ambito del territorio regionale le piante allogame, comporta una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

La violazione dell'obbligo di eliminare le piante inquinanti che possono essere di danno ai programmi di moltiplicazione presentati ai sensi all'art. 2, comporta una sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000 comminata per ogni singola trasgressione compiuta.

L'inosservanza delle deliberazioni della giunta regionale che istituiscono zone chiuse comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000 comminata per ogni singola trasgressione compiuta.

I comuni sono delegati ad accertare la violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi e comminare le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16, e successive modificazioni, dandone comunicazione alla giunta regionale.

Art. 8.

Ai componenti la commissione prevista dal precedente art. 3, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposta per ogni seduta un'indennità di presenza pari a quella spettante ai membri elettivi componenti il comitato regionale di controllo e le sue sezioni autonome; per i residenti in comune diverso da quello ove svolge l'attività la commissione, è corrisposta a titolo di rimborso per le spese di trasporto una somma pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.

Il numero massimo delle sedute annue della commissione di cui all'art. 3 non può essere superiore a cinque.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 1.000.000; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente fanno carico, per l'anno 1983, al cap. 1340113 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri recati della presente legge si provvede, per gli anni 1984 e seguenti, mediante impiego di una quota delle assegnazioni dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

La legge regionale 20 giugno 1979, n. 23, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 ottobre 1983

MASSI

TABELLA

ELENCO DELLE SPECIE ALLOGAME ALLEGATO ALLA PRESENTE LEGGE

Specie	Termine ultimo per la presentazione del programma annuale di coltivazione di specie allogame
Cavolo	15 luglio
Bietola	31 agosto

(6210)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244-85082227.